

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Luisa D'EVOLI Presidente f.f.

Alessandro BENIGNI Referendario

Francesco BELSANTI Referendario (relatore)

Claudio GUERRINI Referendario

nell' adunanza del 13 settembre 2012 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 81 del 18 luglio 2012, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Casarza Ligure, ai sensi dell'art. 7₈ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 49/2012, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n.663 in data 18 luglio 2012, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 81 del 18 luglio 2012 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 19 luglio 2012 con il n. 0002364 –19.07.2012 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del comune di Casarza Ligure chiede alla Sezione di controllo un

parere in ordine ai limiti d'indebitamento di cui all'art.204 del D.Lgs. n.267/00, come modificato dall'art.8, comma 1, della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2011).

In particolare il Sindaco evidenzia che a seguito dello scioglimento della Comunità Montana Val Petronio, il Comune su indicazione della Regione e del Commissario liquidatore dovrebbe subentrare nella proprietà dell'immobile sede della ex Comunità Montana e conseguentemente intestarsi, mediante novazione, i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti dalla Comunità Montana per la costruzione dell'immobile. Due di questi sono assistiti da contributo a valere sull'ex Fondo sviluppo investimenti del Ministero dell'Interno, e due a totale carico della Comunità.

Considerando che nel 2012, anno in cui si dovrebbe procedere alla novazione dei contratti di mutuo, viene rispettato il limite degli interessi passivi (in particolare il valore percentuale calcolato secondo quanto disposto dall'art.204 del TUEL è pari al 5,36% per l'anno 2012, al 5,48% per l'anno 2013 ed al 5,24% per l'anno 2014), il Sindaco chiede di sapere se è possibile procedere all'operazione negoziale appena citata e se, inoltre, nel calcolo del tasso di indebitamento di cui all'art.204 del TUEL siano da ricomprendere gli interessi passivi delle rate di ammortamento dei mutui assistiti dalle rate dell'ex Fondo sviluppo investimenti a carico del Ministero dell'Interno.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7₈ L. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto il quesito posto dal Sindaco del comune di Casarza Ligure concerne l'esatta interpretazione dell'art.204 del D.Lgs. n.267/00, come modificato dall'art.8, comma 1, della legge n.183/2011, in materia di indebitamento che certamente rientra nella nozione di contabilità pubblica in considerazione dei riflessi che la posizione debitoria assume sul bilancio dell'ente locale e considerando, inoltre, l'attenzione che il legislatore ha riversato proprio sulla materia in esame introducendo nuovi limiti all'indebitamento (indicati all'art.204 del TUEL) e richiedendo agli Enti territoriali, con la disposizione di cui al comma 3, dell'art.8 della legge di Stabilità 2012, la riduzione dell'entità del debito pubblico.

2. La guestione di merito e la soluzione del Collegio.

In merito al primo dei due quesiti, il legislatore è intervenuto recentemente nella materia in esame fornendo l'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 204 del TUEL. Difatti il comma 11 dell'art.16 del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, dispone che la norma in esame si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Questa Sezione, fermo restando che non può entrate nel merito del caso concreto che ha determinato la richiesta di parere (motivo per cui spetterà al Comune valutare, in accordo con la Regione ed con il Commissario liquidatore, l'opportunità o l'obbligatorietà dell'operazione finanziaria in esame), ritiene pertanto ammissibile il ricorso a forme d'indebitamento qualora venga rispettato il limite disposto dall'art.204 del TUEL nel corso dell'esercizio di riferimento ossia in quello in cui il debito deve essere contratto.

Tale soluzione, obbligata sulla base di quanto disposto dalla succitata novella normativa, diverge in parte dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in questa ed in altre Sezioni di Controllo circa la portata applicativa della disposizione di cui all'art. 204 del TUEL novellata dalla legge di stabilità 2012, prima dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con il decreto in esame.

Secondo tale orientamento (Sez. Toscana n. 521 del 2011, Sez. Liguria n. 8 e n. 19 del 2012, Sez. Lombardia n. 56 del 2012) il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale non avrebbe consentito l'assunzione di un nuovo mutuo che a priori fosse stato contratto in violazione del parametro di indebitamento in uno o più degli esercizi del triennio considerato.

In altri termini nella fase di predisposizione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 (aventi entrambi carattere autorizzatorio) l'Ente avrebbe dovuto assicurare la coerenza delle previsioni di entrata iscritte nel titolo V del bilancio con i limiti fissati dall'art. 204, comma 1, del TUEL per tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale. Pertanto si sarebbe potuto procedere alla contrazione di un mutuo solo qualora le previsioni d'entrata avessero consentito di rispettare il limite d'indebitamento rispettivamente dell'8% nel 2012, del 6% nel 2013 e del 4% nel 2014 (per restare al triennio 2012-2014).

Di contro l'interpretazione autentica della norma in esame data dal legislatore consente agli Enti territoriali di adattare progressivamente la propria programmazione in materia d'indebitamento. Pertanto l'Ente potrà precedere alla contrazione di nuovi mutui qualora venga rispettato il limite relativo alla capacità d'indebitamento disposto dall'art.204 per l'esercizio corrente anche se tale operazione determinerà il superamento del limite d'indebitamento previsto per gli esercizi futuri nei quali, conseguentemente, l'Ente non potrà finanziare investimenti ricorrendo al credito.

Sarà, in ogni caso, fondamentale la programmazione finanziaria dell'Ente mediante il bilancio di previsione ed il bilancio pluriennale, al fine di una corretta

pianificazione dell'indebitamento. Difatti occorre tenere presente che se da una parte l'Ente, nel rispetto del limite di cui all'art.204 del TUEL per l'esercizio corrente, può contrarre mutui per un valore che determini la perdita per gli esercizi futuri di capacità d'indebitamento, dall'altra deve considerare che quest'ultima è fondamentale per la gestione finanziaria dell'Ente in quanto in corso d'esercizio possono sopravvenire esigenze che, in mancanza di risorse proprie, richiedono il ricorso al credito.

Infine, sempre ai fini di una corretta programmazione, l'Ente dovrà tener conto del disposto normativo introdotto dal comma 3, dell'art.8 della Legge n.183/2011 in base a cui, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico nei modi che saranno determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Riassumendo, pertanto, l'Ente potrà contrarre mutui o altre forme d'indebitamento qualora sia rispettato il limite d'indebitamento previsto per l'esercizio nel corso del quale interverrà l'operazione di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tale operazione determini il superamento dei parametri fissati dall'art.204 del TUEL per gli esercizi futuri. Ciò nonostante l'Ente dovrà valutare, in sede di programmazione, altri due fattori fondamentali: la necessità di ridurre il debito ai sensi dell'art. comma 3, dell'art.8 della Legge n.183/2011 (disposizione che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, la cui violazione determina gravi sanzioni per l'ente locale), nonché la necessità, per un principio di prudenza, di avere capacità d'indebitamento negli esercizi futuri al fine di fronteggiare eventuali esigenze finanziarie in mancanza di risorse proprie.

Per ciò che concerne il secondo quesito, ossia se siano da ricomprendere nel calcolo del limite d'indebitamento gli interessi passivi delle rate di ammortamento dei mutui assistiti dalle rate dell'ex Fondo sviluppo investimenti a carico del Ministero dell'Interno, sono chiare le norme di cui all'art.1, commi 75 e 76 della Legge n.311/2004, ed art.204 del TUEL.

I commi 75 e 76 dispongono quanto segue:

"Comma 75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Comma 76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione".

L'art. 204 del TUEL dispone che il calcolo del limite d'indebitamento si effettua al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.

Motivo per cui, essendo gli oneri del mutuo in esame a carico dell'Amministrazione statale, gli stessi non dovranno essere ricompresi ai fini del calcolo del limite d'indebitamento di cui all'art.204 del TUEL.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Casarza Ligure. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 settembre 2012.

II Magistrato estensore Francesco Belsanti II Presidente f.f. Luisa D'Evoli

Depositata il 13 settembre 2012

Il Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione (Dott. Michele Bartolotta)